

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../193291/2005

OGGETTO: COMUNE DI COSSANO CANAVESE - PROGETTO PRELIMINARE
VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Cossano Canavese, con deliberazione del C.C. n. 3 del 24/02/2005 (*Prat. n. 30/2005*), trasmesso alla Provincia in data 10/03/2005 ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3 del 24/02/2005 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 2 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'inserimento, nel P.R.G.C. vigente, di un'area artigianale pari a 730 mq in zona agricola;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Cossano Canavese con deliberazione C.C. n. 3 del 24/02/2005, le seguenti osservazioni:

a) l'individuazione della nuova area artigianale in zona a destinazione agricola determina la necessità di provvedere ad approfondite valutazioni da parte del Comune, poiché:

≡ contrasta con quanto ammesso dall'art. 17 L.R. 56/77, il quale consente incrementi alle attività economiche su aree contigue a quelle già urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente.

Va evidenziato che per contiguità con aree già urbanizzate non si intende una contiguità con urbanizzazioni (una strada o una linea elettrica o ancora una condotta fognaria); quest'ultima interpretazione non appare sostenibile in quanto configura una condizione che consentirebbe di ospitare nuovi insediamenti su vaste porzioni di territorio della maggior parte dei comuni, quasi annullando la sua caratteristica di requisito limitativo per le "varianti parziali", voluta dalla legge;

≡ si colloca in un ambito classificato dal P.T.C. a "vigneti, frutteti e nocioleti in zona D.O.C." (come del resto il 71% del territorio comunale) per il quale l'art. 4.2.4 delle N.d.A. con apposita direttiva prevede: "Gli interventi di pianificazione locale debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex art. 25 LR 56/77; eventuali mutamenti di destinazione d'uso dovranno essere consentiti solo sulla base di specifiche motivazioni e della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative";

b) fatto salvo quanto sopra riportato la variante presenta le seguenti carenze:

≡ mancanza di indagini geologiche espressamente richieste dall'art. 14, comma 2, lett. b) della L.R. 56/77 e dall'art. 13.1 della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP: "le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77". ;

≡ verifica del rispetto dell'art. 21 della L.R. della Legge Regione 56/77 e s.m.i.; la previsione di aumentare le superfici destinate ad insediamenti produttivi comporta, di conseguenza, un aumento del fabbisogno delle aree a servizio per tali insediamenti;

≡ integrazione degli atti con la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

Tale legge dispone, che " .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. " (c. 3 art. 5) e che " .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c. 4 art. 5);

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Cossano Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....